

Amministrazione Provinciale di Campobasso

Via Roma, 47
Campobasso (CB)

Schema di Polizza
RCA-CVT
LIBRO MATRICOLA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Accessori	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di compact disc, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax e altre apparecchiature del genere, relativi impianti, purchè stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili.
Assicurato	la persona fisica o giuridica, nell'interesse della quale è prestata garanzia.
Circolazione	sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico, o su aree di uso pubblico o privato aperte al pubblico.
Contraente	L'Amministrazione Provinciale di Campobasso, che stipula il presente contratto assicurativo.
Capitolato Speciale	le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Degrado	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro e il relativo valore a nuovo di listino.
Franchigia	l'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
Garanzia	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	la somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Legge	la legge 24.12.1969 - n.990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, e successive modificazioni.
Premio	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta Legge.
Risarcimento	la somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
Rischio	la possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Scoperto	la percentuale del danno convenuta a carico del contraente.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.
Surrogazione	il diritto della Società, a termini dell'art.1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di assicurazione.
Tariffa	la tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del presente capitolato speciale.
Valore a nuovo	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino (imposte escluse).
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione.
Valore commerciale	il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento, per vetustà o stato di conservazione, rilevabile da "Quattroruote".

Veicoli

Autovetture, autocarri, autobus, motoveicoli, ciclomotori, macchine operatrici, carrelli, semoventi, compreso il traino di rimorchi, natanti, motoscafi, imbarcazioni, autolettighe e autoambulanze, trasporti funebri, carri attrezzi, veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, merci speciali e sostanze pericolose, etc..

Responsabilità Civile Auto condizioni di garanzia

1.01 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

1.02 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- * se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- * nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- * nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- * nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- * nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
- * nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.03 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Repubblica Ceca e di quella Slovacca, dell'Austria e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento.

L'impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Intenzionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.

Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione all'impresa.

L'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto precedentemente disposto.

1.04 – MASSIMALI DI GARANZIA – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il massimale unico per sinistro, per ogni singolo veicolo assicurato, è convenuto in:

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo quanto di seguito indicato:

- **Autovetture e uso promiscuo:**

La società dovrà indicare i premi annui lordi riferendosi alla classe di merito CU 13 della tariffa Bonus-Malus, impegnandosi, all'atto della decorrenza del presente contratto e/o della successiva inclusione di ulteriori veicoli, ad applicare gli sconti o gli aggravii di premio in base all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio secondo la seguente tabella:

Classe di merito	Sconto/Maggiorazione	%
1	Sconto	50
2	Sconto	47
3	Sconto	44
4	Sconto	41
5	Sconto	38
6	Sconto	34
7	Sconto	30
8	Sconto	26
9	Sconto	22
10	Sconto	18
11	Sconto	12

12	Sconto	6
13	///	0
14	Maggiorazione	15
15	Maggiorazione	30
16	Maggiorazione	50
17	Maggiorazione	75
18	Maggiorazione	100

- **Autocarri, Macchine Operatrici, Motocarri, ecc.:**
per tutti gli altri veicoli dovrà essere indicato il premio annuo lordo.

1. Autovetture e uso promiscuo

Potenza Cavalli Fiscali

Fino a 8 €.....

Fino a 9 €.....

Fino a 10 €

Fino a 11 €

Fino a 12 €

Fino a 13 €

Fino a 14 €

Fino a 15 €

Fino a 16 €

Fino a 17 €

Fino a 18 €

Fino a 19 €

Fino a 20 €

Oltre 20 €

2. Autocarri conto proprio

Quintali peso complessivo a pieno carico

Fino a 15 €

Da 15 fino a 25 €

Da 25 fino a 35 €

Da 35 fino a 60 €

Da 60 fino a 70 €

Da 70 fino a 360 €

Oltre 360 €

3. Autoveicoli uso speciale

Quintali peso complessivo a pieno carico

Fino a 15 €

Da 15 fino a 25 €

Da 25 fino a 35 €

Da 35 fino a 60 €

Da 60 fino a 70 €

Da 70 fino a 360 €

Oltre 360 €

4. Targa Prova

€.....

5. Tricicli per trasporto cose

Cilindrata motore

Da 50 fino a 150 €

Da 150 fino a 250 €

Da 250 fino a 750 €

Oltre 750 €

6. Autoveicoli uso specifico

Quintali peso complessivo a pieno carico

Fino a 15 €
Da 15 fino a 25 €
Da 25 fino a 35 €
Da 35 fino a 60 €
Da 60 fino a 70 €
Da 70 fino a 360 €
Oltre 360 €

7. Macchine operatrici semoventi

Quintali peso in ordine di marcia

Fino a 25 €
Da 25 fino a 50 €
Da 50 fino a 150 €
Oltre 150 €

8. rimorchi per trasporto di cose

Quintali peso complessivo a pieno carico

Fino a 15 €
Da 15 fino a 25 €
Da 25 fino a 35 €
Da 35 fino a 60 €
Da 60 fino a 70 €
Da 70 fino a 360 €
Oltre 360 €

I premi lordi comunicati si intendono costanti per l'intera durata contrattuale, fermi gli sconti o le maggiorazioni derivanti dalla tabella di cui sopra.

1.05 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

1.06 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

1.07 – CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo la copertura cessa a partire dalle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità e l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio non goduto.

Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

1.08 – CONDIZIONI SPECIALI (che formano parte integrante del presente contratto)

A - Copertura a libro matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Amministrazione Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo assicurato, il premio sarà determinato in base alla tariffa/offerta proposta dalla compagnia in sede di gara.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o semplice o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Per le inclusioni la garanzia è operante a partire dalla data e ora di richiesta del Contraente.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuta a pagare - insieme alla differenza di premio dovuto per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della Società.

B - Azione di regresso

A parziale deroga di quanto pattuito nel precedente paragrafo 1.02, la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente:

- * se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- * nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- * nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C – Rimorchi e carrelli

La garanzia è operante per i danni a terzi derivanti dal carrello o rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice o altro veicolo, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice o altro veicolo, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

D - Operazioni di carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico anche con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, da terra sul veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

E - Veicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

F - Veicoli con rimorchio - rischio della circolazione

La garanzia è operante per i danni a terzi per tutti quei veicoli adibiti al traino compreso il rischio della circolazione conseguente al traino sia se trainano rimorchi identificati con targa propria sia se trainano carrelli appendice destinati a trasporto.

G - RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

H - Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dal Contraente.

I - Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

L- Danni da Inquinamento

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

M - Veicoli destinati al trasporto di cose (rinuncia alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al Terzo di eccezioni previste dall'art. 1.02 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

N - Colpa grave

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

O - Buona fede

L'omissione da parte del Consorzio di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dello stesso all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello

stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

P - Gestione vertenze

La Società si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

Q - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizze; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

1.09 – DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE

La Società si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui all'Art. 1.08 (Libro matricola).

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

INCENDIO, FURTO E RAPINA
condizioni di garanzia

2.01 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti espressamente indicati nel libro matricola e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in elenco, sia fermi che in circolazione, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati su ciascun veicolo comprese le apparecchiature sanitarie installate e/o trasportate in autoambulanze, contro i rischi da:

A – INCENDIO

L'assicurazione comprende i seguenti eventi:

- **incendio - azione del fulmine;**
- **esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, qualunque ne sia la causa;**
- **spese sostenute e guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni.**

Condizioni aggiuntive:

Eventi socio-politici e naturali

La garanzia é estesa ai danni materiali e diretti causati ai veicoli da incendio e non, avvenuto in conseguenza di tumulti, scioperi, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, fenomeni atmosferici e naturali, tellurici, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

Non sono indennizzabili i danni a cose non pertinenti al veicolo assicurato e che si trovino sullo stesso.

Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)..

B – FURTO E RAPINA

La società risponde della perdita del veicolo o di sue parti, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati su ciascun veicolo, sia fermo che in circolazione, a seguito di:

- **furto totale o parziale;**
- **rapina;**
- **danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso;**
- **danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada.**

- **danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei mezzi suddetti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia "Furto – Rapina".**

2.02 – ESCLUSIONI

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppi comunque insorti, controllati o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- c causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- d verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

2.03 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

2.04 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose (veicolo o natante e/o loro parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società abbia risarcito il danno solo in parte il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e l'Assicurato, ferma la facoltà dell'assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo all'impresa l'indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno l'impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

2.05 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa intera.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Condizioni Contrattuali

3.01 – PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

Il Consorzio pagherà alla Direzione della Società, ovvero dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 3.14.

- a) entro 30 giorni dal perfezionamento del presente contratto, la prima rata di premio;
- b) entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.
- c) entro 60 giorni successivi alla presentazione delle appendici di regolazione del premio l'eventuale conguaglio;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria del Consorzio a condizione che gli estremi dell'atto vengono comunicati alla Società con le modalità previste dal successivo art. 3.11.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di emissione del mandato di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

3.02 – DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto:

decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2007

termina alle ore 24.00 del 31.12.2010

In tale data, a meno di eventuali proroghe esplicitamente convenute durante il periodo di differimento, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Consorzio competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in quella data. E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia (31.12), mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno 90 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

3.03 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Consorzio è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi relativi ai sinistri. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso poi che vi sia stata connivenza con i terzi danneggiati o ne siano state favorite le pretese, decadono i diritti del contratto.

3.04 – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI - OSSERVAZIONE DEL BILANCIO TECNICO

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.

a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.

a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;

a.3) La Società assicuratrice, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà al Consorzio Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;

a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;

a.5) La Società si impegna a dare comunicazione al Consorzio Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro con le modalità di cui al successivo art. 3.07 o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;

b) Adempimenti a carico del Consorzio Contraente.

b.1) in caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza; dovrà inoltre essere trasmessa alla Società una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dipendente anche davanti al suo dirigente, nei termini di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro;

b.2) in ogni caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall'ufficio;

b.3) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Assicurato sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

c) Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare al Contraente, con cadenza mensile, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi dell'art. 3.04, punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dal Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

3.05 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di danno parziale la Società rimborsa, tenendo conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, ivi compresi gli accessori la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile. In caso di perdita totale dell'autoveicolo (intendendosi per tale anche il caso in cui il costo delle riparazioni risulti antieconomico rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro) la Società, nel limite del capitale assicurato, rimborsa:

- entro i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'intero valore a nuovo;
- dopo il sesto mese dalla data di prima immatricolazione, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro determinato in base a "Quattroruote".

In caso di sinistro avvenuto durante il primo anno dalla data di prima immatricolazione dell'autoveicolo assicurato, la liquidazione del danno verrà effettuato dalla Società al lordo dell'I.V.A. sempre che il Consorzio debba tenere a suo carico l'ammontare dell'imposta e l'importo della stessa sia compreso nel valore assicurato.

3.06 – SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di indennizzo. Qualora il beneficiario dell'assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

La Società ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

3.07 – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la documentazione richiesta la Società provvederà al pagamento delle indennità entro i tempi previsti al precedente art.3.04. L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto al Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all'indennizzo risarcimento. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Amministrazione rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

In caso di sinistro parziale che colpisca il veicolo assicurato o il natante non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro tre anni dalla prima immatricolazione del veicolo o del natante.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed ai veicoli ad uso promiscuo, in caso di sinistro totale che avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione degli stessi, la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato, senza tenere conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

3.08 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che il Consorzio abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso. la Società si impegna a liquidare l'indennizzo dovuto a seguito di sinistro anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.

3.09 – COASSICURAZIONE E DELEGA

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

3.10 – DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, non si darà luogo all'applicazione della proporzionale qualora la somma assicurata relativa a ciascun mezzo risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare superato, il disposto delle Condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.

3.11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., anche per il tramite del broker.

E' tuttavia consentito, specie per informazioni di particolare urgenza, l'uso del telefax o posta elettronica. In quest'ultima evenienza, il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

3.12 – RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE - FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Consorzio.

3.13 – RINVIO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.14 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha conferito incarico di brokeraggio, ai sensi del D.L.gvo 209/05 (ex Legge 28 novembre 1984 n. 792), all'A.T.I. ASSIDEA&DELTA Srl / AON SpA sede di Campobasso in Via Insorti D'Ungheria 26 - 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114, e-mail info.campobasso@assideadelta.it).

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurativi al n. 0348/S, il ruolo ai sensi del D.L.gvo 209/05 (ex Legge 792/84) relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Il Consorzio Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite il suddetto Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell'art.1341 del Codice Civile , le parti contraenti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 1.02 Esclusioni e rivalsa
- 1.04 Massimali di garanzia – Determinazione del premio
- 1.08 Condizioni speciali
- 3.01 Pagamento del premio - Termini di rispetto
- 3.04 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- 3.14 Gestione del contratto

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

ELENCO MEZZI

N°	Marca/Modello	Veicolo	Uso	Targa	Cv/Q.li/CC/Posti	KW	A.IMM	ARD
1	Rimorchio	Scattolini	C/P	CB002896	16			
2	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BS930SN	13	40		

Allegato xx) al Capitolato d'Oneri
Schema di polizza R.C.A./ CVT a LIBRO MATRICOLA

3	Autovettura	Lancia Lybra	priv.	BL289GR	20	11 3		€ 5.300,00
4	Autovettura	Lancia Lybra	priv.	BL290GR	20	11 3		€ 5.300,00
5	Autovettura	Suzuki Grand Vitara	priv.	DG194DJ	19	95		€ 24.320,40
6	Autovettura	Suzuki Grand Vitara	Priv.	DG195DJ	19	95		€ 24.320,00
7	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BS933SN	13	40		
8	Autocarro	Fiat Panda	C/P	BH645GS	12			
9	Autocarro	Fiat Panda	C/P	BC913CN	12			
10	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BN970LW	13	40		
11	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT347CG	13	40		
12	Macch. Operatr.	Fresia	sgombran.	CBAA042	81			
13	Macch. Operatr.	Fresia	sgombran.	CBAA043	81			
14	Macch. Operatr.	Fresia	sgombran.	CBAA038	81			
15	Autocarro	Fiat Iveco	C/P	CB166616	83			
16	Autocarro	Daimler Benz	C/P	CB135467	88			
17	Autocarro	Fiat 75	C/P	CB136534	79			
18	Autocarro	Fiat Iveco	C/P	CB175814	86			
19	Autocarro	Mercedes	C/P	CK074VM	145			
20	Autocarro	Fresia	C/P	BY760YS	260			
21	Autopromiscuo	Alfa Romeo	promisc.	CB161997	23	52		
22	Autocarro	Fiat 50	C/P	CB123553	50			
23	Autopromiscuo	Iveco	promisc.	AE764HC	23	76		
24	Autopromiscuo	Iveco	promisc.	AE947HC	23	76		
25	Autopromiscuo	Iveco 35	promisc.	AE948HC	23	76		
26	Autopromiscuo	Iveco 35	promisc.	AE946HC	23	76		
27	Autocarro	Iveco Magirus	C/P	CB209787	180			
28	Autopromiscuo	Iveco 35	promisc.	AV062CX	25	76		
29	Autopromiscuo	Iveco 35	promisc.	AV532CV	25	76		
30	Autocarro	Iveco 35	C/P	BW487BS	35			€ 16.000,00
31	Autocarro	Iveco 35	C/P	BW371BS	35			€ 16.000,00
32	Autocarro	Iveco 35	C/P	BW370BS	35			€ 16.000,00
33	Autocarro	Iveco 35	C/P	BW488BS	35			€ 16.000,00
34	Autocarro	Fiat talento	C/P	CB238947	23			
35	Autopromiscuo	Iveco 35	promisc.	AV061CX	25	76		
36	Autocarro	Iveco 35	C/P	BX023MY	35			€ 16.000,00
37	Autopromiscuo	Iveco 35	promisc.	AV531CV	25	76		
38	Autocarro	Iveco	C/P	AV011CY	100			
39	Autovettura	Fiat Punto	priv.	CR706KN	15	51		€ 7.000,00
40	Macch. Op. sem.	Escavatore	speciale	CBAA024	82			
41	Macch. Op. sem.	New Holland	speciale	AAT746	90			
42	Autocarro	Daimlerchryse Merced.	C/P	CR849KL	145			
43	Autocarro	Mercedes	C/P	CB221802	75			
44	Autocarro	Mercedes	C/P	CB207334	75			
45	Autocarro	Fiat Panda	C/P	AE807HE	12			
46	Autovettura	Fiat Grande Punto	Priv.	DJ175AJ	15	66		€

Allegato xx) al Capitolato d'Oneri
Schema di polizza R.C.A./ CVT a LIBRO MATRICOLA

								19.832,00
47	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BA808XA	13	40		
48	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BA807XA	13	40		
49	Autovettura	Fiat Panda	priv.	CB169248	12	37		
50	Autovettura	Fiat Panda	Priv.	DJ172AJ	15	51		€ 14.803,00
51	Macch. Operatr.	Fresia	sgombran.	CBAA036	75			
52	Macch. Operatr.	Fresia	sgombran.	CBAA040	81			
53	Autocarro	Mercedes	C/P	CB125499	68			
54	Autocarro	Mercedes	C/P	CB148917	68			
55	Autocarro	Mercedes	C/P	ZA431KF	75			
56	Autocarro	Mercedes	C/P	CB237548	75			
57	Autocarro	Mercedes	C/P	CB148916	112			
58	Autocarro	Daimler	C/P	CB125498	88			
59	Autocarro	Daimlerchrysl	C/P	BS648SL	113			
60	Autocarro	Daimlerchrysl	C/P	BS647SL	113			
61	Autocarro	Mercedes	C/P	AE711HC	75			
62	Autocarro	Magirus Fiat Iveco	C/P	CB209788	180			
63	Autopromiscuo	Fiat Panda	promisc.	BE438MG	13	40		
64	Autovettura	Fiat Sedici	Priv.	DJ174AJ	19	88		€ 20.742,62
65	Autovettura	Fiat Panda	Priv.	DJ170AJ	15	51		€ 14.803,00
66	Autovettura	Fiat Panda	Priv.	DJ169AJ	15	51		€ 14.803,00
67	Autovettura	Fiat Panda	Priv.	DJ168AJ	15	51		€ 14.803,00
68	Autovettura	Fiat Grande Punto	Priv.	DJ173AJ	15	66		€ 19.832,00
69	Autovettura	Suzuki Grand Vitara	Priv.	DG196DJ	19	95		€ 24.320,40
70	Autovettura	Fiat Panda	Priv.	DJ171AJ	15	51		€ 14.803,00
71	Autovettura	Suzuki Grand Vitara	Priv.	DG197DJ	19	95		€ 24.320,40
72	Autovettura	Fiat Panda	priv.	AE076HC	12	29		
73	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BA806XA	13	40		
74	Autovettura	Fiat Punto	priv.	BE019ML	14	44		
75	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT350CG	13	40		
76	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT346CG	13	40		
77	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT348CG	13	40		
78	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT343CG	13	40		
79	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT153CF	13	40		
80	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT345CG	13	40		
81	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT160CF	13	40		
82	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT352CG	13	40		
83	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT349CG	13	40		
84	Autovettura	Fia Uno	priv.	CB201638	12	33		
85	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT351CG	13	40		
86	Autovettura	Fiat Panda	priv.	BT344CG	13	40		
87	Rimorchio	Alfer	C/P	CB002913	12			
88	Rimorchio	Pedretti	speciale	CB002590	10			
89	Rimorchio	Pedretti	C/P	CB003010	6			
90	Autocarro	Fresia	C/P	BY609YP	120			

Allegato xx) al Capitolato d'Oneri
Schema di polizza R.C.A./ CVT a LIBRO MATRICOLA

91	Autocarro	Fresia	C/P	BY610YP	120			
92	Autoveicolo	Targa prova	prova	XOP4407 0				
93	Autocarro	Fresia	C/P	BY728YP	120			
94	Autovettura	Alfa 147	priv.	CE443EB	19	10 3		€ 11.400,00
95	Autovettura	Alfa 147	priv.	CE442EB	19	10 3		€ 11.400,00
96	Autocarro	Sgombraneve	C/P	CB663MS	145			
97	Autocarro	Sgombraneve	C/P	CK749VK	145			
98	Autovettura	Alfa 166	priv.	CK112VN	22	12 9		€ 18.300,00

99	Autovettura	Alfa 166	priv.	CK114VN	22	12 9		€ 18.300,00
100	Autovettura	Fiat Punto	priv.	CK113VN	15	51		€ 7.000,00
101	Autovettura	Fiat Punto	priv.	CM603TP	15	51		
102	Autovettura	Fiat Punto	priv.	CM604TP	15	51		
103	Autovettura	Fiat Punto	priv.	CM602TP	15	51		
104	Autovettura	Lancia Thesis	priv.	CK111VN	22	12 9		€ 23.500,00
105	Macch. Op. sem.	Same 95DT	speciale	AEB483	50			€ 51.000,00
106	Macch. Op. sem.	Same 95DT	speciale	AEB484	50			€ 51.000,00
107	Macch. Op. sem.	Fiat Kobelco	speciale	ADA299	89			€ 38.500,00
108	Macch. Op. sem.	Fiat Kobelco	speciale	ADL500	89			€ 38.500,00
109	Macch. Op. sem.	Fiat Kobelco	speciale	ADL501	89			€ 38.500,00
110	Autocarro	Iveco 35	C/P	CK627VP	35			€ 26.500,00
111	Autovettura	Fiat Punto	priv.	CK589VP	15	51		€ 7.000,00
112	Autovettura	Fiat Punto	priv.	CK591VP	15	51		€ 7.000,00
113	Autocarro	Unimog U500	C/P	CR531KL	14 5			
114	Macch. Op. sem.	Kobelco	speciale	ADL524	83			€ 38.500,00
115	Autocarro	Fresia	C/P	CJ546RX	12 0			
116	Autocarro	Fresia	C/P	CJ548RX	12 0			
117	Autocarro	Fresia	C/P	CJ549RX	12 0			
118	Autocarro	Mitsubishi	C/P	CW071CC	29			€ 27.000,00
119	Carrello Porta imbarcaz.	Ellebi		AB14943				
120	Autocarro		C/P	CY175WS	14 5			

Allegato xx) al Capitolato d'Oneri
Schema di polizza R.C.A./ CVT a LIBRO MATRICOLA

12	Macch. Operatr.	Schmidt		AEV987	10			
1					8			
12	Autovettura	Fiat Panda	priv.	CY781WV	15	51		€ 11.000,00
12	Macch. Operatr.	Fresia		AFK353	81			
12	Macch. Operatr.	Fresia		AFK354	81			
12	Macch. Operatr.	Same Silver		AEJ657	50			€ 67.500,00
12	Macch. Operatr.	Same Silver		AEJ658	50			€ 67.500,00
12	Autovettura	Daihatsu Sirion	priv.	DD831RF	15	64		€ 8.300,00
12	Autovettura	Fiat Panda	priv.	DJ176AJ	15	51		€ 14.803,00
12	Autovettura	Suzuki Grand Viatara	priv.	DG198DJ	19	95		€ 24.320,40
13	Autovettura	Fiat Panda	priv.	DG649DK	15	51		€ 16.600,00
13	Autovettura	Fiat Grande Punto	priv.	DG652DK	15	66		€ 16.700,00

N°	Targa	ASS. CU	Attestato di rischio					
			2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	CB002896		0	0	0	0	0	0
2	BS930SN	12DA13	0	0	1	0	0	0
3	BL289GR	1DA1	0	0	0	0	0	0
4	BL290GR	1DA1	0	0	0	0	0	0
5	DG194DJ	12DA13	0	0	0	1	0	0
6	DG195DJ	9DA10	0	0	0	0	0	0
7	BS933SN	9DA10	0	0	0	0	0	0
8	BH645GS		0	0	0	0	0	0
9	BC913CN		0	0	0	0	1	0
10	BN970LW	9DA10	0	0	0	0	0	0

Allegato xx) al Capitolato d'Oneri
Schema di polizza R.C.A./ CVT a LIBRO MATRICOLA

11	BT347CG	9DA10	0	0	0	0	0	0
12	CBAA042		0	0	0	0	0	0
13	CBAA043		0	0	0	0	0	0
14	CBAA038		0	0	0	0	0	0
15	CB166616		0	0	0	0	0	0
16	CB135467		0	0	0	0	0	0
17	CB136534		0	0	0	0	0	0
18	CB175814		0	0	0	0	0	0
19	CK074VM		0	0	0	0	0	0
20	BY760YS		NA	NA	NA	0	0	0
21	CB161997	1DA1	0	0	0	0	0	0
22	CB123553		0	0	0	0	0	0
23	AE764HC	1DA1	0	0	0	0	0	0
24	AE947HC	1DA1	0	0	0	0	0	0
25	AE948HC	1DA1	0	0	0	0	1	0
26	AE946HC	1DA1	0	0	0	0	0	0
27	CB209787		0	0	0	0	0	0
28	AV062CX	8DA9	0	0	0	0	0	0
29	AV532CV	1DA1	0	0	0	0	0	0
30	BW487BS		0	0	0	0	0	0
31	BW371BS		0	0	0	1	0	0
32	BW370BS		0	0	0	0	0	0
33	BW488BS		0	1	0	0	0	0
34	CB238947		1	1	0	1	0	0
35	AV061CX	8DA9	0	0	0	0	0	0
36	BX023MY		0	0	1	0	0	0
37	AV531CV	5DA6	0	0	1	0	0	0
38	AV011CY		0	0	0	0	0	0
39	CR706KN	1DA1	0	0	0	0	0	0
40	CBAA024		0	0	0	0	0	0
41	AAT746		0	0	0	0	1	0
42	CR849KL		0	0	0	1	0	0
43	CB221802		0	0	0	0	0	0
44	CB207334		0	0	0	0	0	0
45	AE807HE		0	0	0	0	1	0
46	DJ175AJ	1DA1	0	0	0	0	0	0
47	BA808XA		0	0	0	0	0	0
48	BA807XA		0	0	0	0	0	0
49	CB169248	1DA1	0	0	0	0	0	0
50	DJ172AJ	6DA7	0	0	1	0	0	0
51	CBAA036		0	0	0	0	0	0
52	CBAA040		0	0	0	0	0	0
53	CB125499		0	0	0	0	0	0
54	CB148917		0	0	0	0	0	0
55	ZA431KF		0	0	0	0	0	0
56	CB237548		0	0	0	0	0	0
57	CB148916		0	0	0	0	0	0
58	CB125498		0	0	0	0	0	0
59	BS648SL		0	0	0	0	0	0
60	BS647SL		0	0	0	0	0	0
61	AE711HC		0	0	0	0	0	0
62	CB209788		0	0	0	0	0	0

Allegato xx) al Capitolato d'Oneri
Schema di polizza R.C.A./ CVT a LIBRO MATRICOLA

63	BE438MG	1DA1	1	0	0	0	0	0
64	DJ174AJ	1DA2	0	1	0	0	0	0
65	DJ170AJ	1DA1	0	0	0	0	0	0
66	DJ169AJ	1DA2	0	1	0	0	0	0
67	DJ168AJ	1DA2	0	0	1	0	0	0
68	DJ173AJ	1DA1	0	0	0	0	0	0
69	DG196DJ	3DA4	0	0	0	0	0	0
70	DJ171AJ	6DA7	0	0	0	0	0	0
71	DG197DJ	3DA4	0	0	0	0	0	0
72	AE076HC	3DA4	0	0	0	0	0	0
73	BA806XA	6DA7	0	0	0	0	0	0
74	BE019ML	1DA1	0	1	0	0	0	0
75	BT350CG	9DA10	0	0	0	0	0	0
76	BT346CG	1DA1	0	0	0	0	0	0
77	BT348CG	12DA13	0	0	0	0	0	0
78	BT343CG	12DA13	0	0	1	0	0	0
79	BT153CF	9DA10	0	0	0	0	0	0
80	BT345CG	9DA10	0	0	0	0	0	0
81	BT160CF	9DA10	0	0	0	0	0	0
82	BT352CG	9DA10	0	0	0	0	0	0
83	BT349CG	7DA8	0	0	0	1	0	0
84	CB201638	1DA1	0	0	0	0	0	0
85	BT351CG	1DA1	0	0	0	0	0	0
86	BT344CG	8DA9	0	0	0	0	0	0
87	CB002913		0	0	0	0	0	0
88	CB002590		0	0	0	0	0	0
89	CB003010		0	0	0	0	0	0
90	BY609YP		0	0	0	0	0	0
91	BY610YP		0	0	0	0	0	0
92	XOP44070		0	0	0	0	0	0
93	BY728YP		ND	0	0	0	0	0
94	CE443EB	11DA12	NA	0	0	0	0	0
95	CE442EB	11DA12	NA	0	0	0	0	0
96	CB663MS		ND	ND	0	0	0	0
97	CK749VK		ND	ND	0	0	0	0
98	CK112VN	14DA15	NA	NA	1	0	0	0
99	CK114VN	11DA12	NA	NA	0	0	0	0
100	CK113VN	11DA12	NA	NA	0	0	0	0
101	CM603TP	11DA12	NA	NA	0	0	0	0
102	CM604TP	11DA12	NA	NA	0	0	0	0
103	CM602TP	11DA12	NA	NA	0	0	0	0
104	CK111VN	1DA1	0	0	0	0	0	0
105	AEB483		ND	ND	0	0	0	0
106	AEB484		ND	ND	0	0	0	0
107	ADA299		ND	ND	0	0	0	0
108	ADL500		ND	ND	0	0	0	0

Allegato xx) al Capitolato d'Oneri
Schema di polizza R.C.A./ CVT a LIBRO MATRICOLA

8								
10								
9	ADL501		ND	ND	0	0	0	0
11								
0	CK627VP		NA	NA	0	0	0	0
11		12DA13						
1	CK589VP		NA	NA	0	0	0	0
11		12DA13						
2	CK591VP		NA	NA	0	0	0	0
11								
3	CR531KL		NA	NA	0	0	1	0
11								
4	ADL524		NA	NA	0	0	0	0
11								
5	CJ546RX		NA	NA	0	0	0	0
11								
6	CJ548RX		NA	NA	0	0	0	0
11								
7	CJ549RX		NA	NA	0	1	0	0
11								
8	CW071CC		NA	NA	NA	0	0	0
11								
9	AB14943		NA	NA	NA	0	0	0
12								
0	CY175WS		NA	NA	NA	0	0	0
12								
1	AEV987		NA	NA	NA	0	0	0
12		13DA14						
2	CY781WV		NA	NA	NA	0	0	0
12								
3	AFK353		NA	NA	NA	0	0	0
12								
4	AFK354		NA	NA	NA	0	0	0
12								
5	AEJ657		NA	NA	NA	0	0	0
12								
6	AEJ658		NA	NA	NA	0	0	0
12		13DA14						
7	DD831RF		NA	NA	NA	NA	0	0
12		14						
8	DG198DJ		NA	NA	NA	NA	NA	0
12		14						
9	DJ176AJ		NA	NA	NA	NA	NA	0
13		14						
0	DG649DK		NA	NA	NA	NA	NA	0
13		14						
1	DG652DK		NA	NA	NA	NA	NA	0